

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro dei lavori pubblici**

(DI PIETRO)

**e dal Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonchè differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame muove dalla necessità di provvedere al recupero di quei fabbricati che a causa dello stato di degrado in cui versano costituiscono un pericolo per l'igiene e la sanità locale.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede l'individuazione da parte del sindaco, con propria ordinanza, degli edifici da recuperare.

L'ordinanza equivale a dichiarazione di necessità ed urgenza delle opere.

Il recupero può essere attuato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dai proprietari singoli o riuniti in consorzi o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi tra i primi e i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; nei casi espressamente previsti dalla lettera *b*) del quinto comma dello stesso articolo 28, inoltre, il recupero può essere attuato dai comuni, direttamente o mediante apposite convenzioni con i soggetti summenzionati.

Il comma 2 disciplina le modalità di approvazione dei progetti presentati dai proprietari degli edifici da recuperare, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, e di restauro e risanamento conservativo.

Tali progetti, entro quindici giorni dalla presentazione, vengono trasmessi dal sindaco alla commissione edilizia, integrata dai rappresentanti delle autorità competenti, che esprime il proprio parere entro trenta giorni.

La decisione relativa all'approvazione del progetto viene presa dal sindaco nei succes-

sivi quindici giorni (articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247).

Il comma 3 prevede che il canone degli alloggi recuperati direttamente dai comuni e l'assegnazione degli stessi siano determinati con regolamento approvato con delibera del consiglio comunale.

Tale norma consente di salvaguardare le priorità e le esigenze locali.

In ogni caso, le famiglie residenti negli alloggi precedentemente all'intervento di recupero hanno priorità, a parità di condizioni, nell'assegnazione degli alloggi stessi.

L'articolo 2 prende in considerazione in particolare la realtà di Napoli, dove, a distanza di oltre quindici anni dal sisma del novembre 1980 che interessò l'Italia meridionale causando gravi danni alle strutture ed agli edifici della città, alcuni problemi restano ancora insoluti.

Nel centro storico vi sono tuttora fabbricati sorretti da ponteggi che causano pericoli per l'igiene e la sicurezza pubblica oltre a costituire un notevole intralcio per il traffico.

In particolare le somme stanziare per l'intervento nel centro storico del comune di Napoli sono pari a lire 25 miliardi secondo quanto stabilito dalla delibera n. 902 del 2 settembre 1993, del Commissario straordinario per il terremoto del 1980.

L'articolo 3 dispone il differimento al 31 luglio 1996 del termine per l'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada.

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed i relativi articoli del regolamento di attuazione, all'atto della loro entrata in vigore il 1° gennaio 1993, hanno ingenerato difficoltà di applicazione e di interpretazione. Pertanto con il decreto-legge 29 marzo

1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è stata rinviata l'entrata in vigore del suddetto articolo al 1° gennaio 1994, in attesa di una revisione delle norme del codice e del regolamento.

Considerato che a tutt'oggi non è stato possibile procedere all'approvazione delle suddette modifiche regolamentari, si rende necessario procedere alla reiterazione della disposizione che ha prorogato l'entrata in vigore del predetto articolo 10 al 31 luglio 1996.

L'articolo 4, riguardante disposizioni in materia di lavori pubblici, da un lato accelera gli interventi nelle aree depresse di competenza del Ministro dei lavori pubblici, incidendo sia sul momento operativo tramite la proroga del commissario *ad acta* e sia sulla fase del controllo della spesa differenziandone il momento al termine dell'attività del predetto commissario, e, dall'altro, destina ulteriori risorse indispensabili per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare in regime di concessione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 45, e 2 aprile 1996, n. 184.

*Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996.*

**Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonchè differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani e per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonchè per accelerare gli interventi nelle aree depresse;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente l'applicazione della normativa prevista dal nuovo codice della strada in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

#### Articolo 2.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### Articolo 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 31 luglio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.».

#### Articolo 4.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

## Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996.

SCÀLFARO

PRODI - DI PIETRO - BURLANDO -  
NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK